

Art. 23

Sezioni primavera

1. Nell'ambito dei nidi o delle scuole d'infanzia possono essere istituite delle sezioni sperimentali denominate "sezioni primavera" rivolte esclusivamente a bambini di età compresa tra i ventiquattro mesi e i trentasei mesi che si qualificano come servizi socio-educativi integrativi del nido e della scuola d'infanzia.
2. Le sezioni primavera non possono avere una capienza superiore ai venti posti e l'orario di funzionamento non può essere inferiore alle sei ore giornaliere. Tenuto conto dell'età dei bambini il rapporto numerico insegnanti-bambini è ridotto rispetto al rapporto richiesto per i nidi d'infanzia.
3. Gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini sono inferiori a quelli previsti per i nidi d'infanzia e comunque devono rispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona). Devono essere previsti arredi in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita di relazione e di apprendimento.
4. Le sezioni sperimentali possono inoltre prevedere la presenza di bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi.